REGOLAMENTO (CEE) N. 1733/76 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 205/73, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 1900/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, che prevede misure speciali per i semi di soia (3), in particolare l'articolo 3,

considerando che, ai fini di un'efficace gestione del mercato degli oleaginosi, occorre seguire con precisione la situazione degli approvvigionamenti della Comunità in semi oleosi e panelli;

considerando che il regolamento (CEE) n. 205/73 della Commissione, del 25 gennaio 1973, relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la Commissione nel settore dei grassi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1279/75 (5), precisa i termini entro i quali gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione i dati riguardanti le importazioni di determinati semi e panelli; che, per ottenere una migliore conoscenza della situazione del mercato, occorre abbreviare i termini previsti per la comunicazione di tali dati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 12, paragrafo 2, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 205/73 è modificato come segue:

« I dati predetti vengono trasmessi alla Commissione:

— quelli di cui alle lettere a) e b), entro un massimo di quattro settimane dalla fine di ogni mese,

— quelli di cui alla lettera c), entro un massimo di sei settimane dalla fine di ogni semestre ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 5.
(4) GU n. L 23 del 29. 1. 1973, pag. 15.
(5) GU n. L 131 del 21. 5. 1975, pag. 11.